

COMUNE DI RIMINI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE

Allegato deliberazione di Consiglio Comunale n.. 191 del 3/9/1998

Art . 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituto della consultazione popolare in attuazione dell'art. 41 dello Statuto Comunale.

Art . 2 - Proposta

Sono soggetti legittimati ad avanzare proposta di consultazione popolare ai sensi dell'art . 41 dello statuto su proposte che rivestono, per la popolazione interessata, diretto e rilevante interesse:

- a) 1/3 dei consiglieri comunali assegnati;
- b) la Giunta Comunale;
- c) almeno due Consigli circoscrizionali.

Ogni proposta di consultazione popolare deve essere accompagnata dalla formulazione del relativo quesito in forma chiara e sintetica, in modo da consentire una risposta certa in caso di consultazione.

La proposta di consultazione popolare con il relativo quesito viene partecipata al Consiglio comunale, a cura del Presidente del Consiglio, entro il primo Consiglio utile dal deposito della stessa presso la Segreteria Generale del Comune.

Il Presidente del Consiglio provvede successivamente a trasmetterla, entro 10 giorni dalla seduta del Consiglio, al Presidente della 1^a Commissione consiliare dipartimentale "Affari istituzionali e generali" per l'acquisizione del parere di competenza.

Nei successivi trenta giorni il Presidente della prima Commissione consiliare dipartimentale trasmette la proposta, unitamente al parere di competenza, al Presidente del Consiglio comunale che la iscrive nell'Ordine del Giorno del primo Consiglio utile.

Art . 3 - Consultazioni parziali

Ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto comunale possono essere effettuate consultazioni anche parziali della popolazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) identificazione dell'area interessata;
- b) categorie di popolazione;
- c) fasce di età.

Art . 4 - Indizione

Il Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, delibera la consultazione ed il relativo quesito, ne stabilisce la data, le modalità di svolgimento e la durata.

La consultazione deve tenersi entro 90 giorni dall'adozione della deliberazione ma non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto e pertanto detto termine viene sospeso a partire dal sessantesimo giorno ad esse precedente fino al compimento del sessantesimo giorno ad esse successivo.

La consultazione viene resa pubblica con mezzi idonei a consentire la più ampia partecipazione della popolazione interessata e in particolare dei soggetti indicati alle lettere b) e c) dell'art. 39 dello Statuto comunale.

Art. 5 - Modalità di svolgimento

La consultazione può avvenire sulla base di uno o più quesiti proposti alla popolazione interessata:

- a) mediante l'utilizzo di sistemi informatici o telematici;
- b) su una scheda.

Il Sindaco nomina un responsabile del procedimento con il compito di seguire l'intera procedura e trasmettergli le risultanze della consultazione.

Il responsabile del procedimento cura la trasparenza della procedura, nonché la riservatezza e la non identificazione del voto.

In caso di consultazione con procedure informatiche, la popolazione interessata può esprimere la propria opinione attraverso le apposite strutture dislocate sul territorio comunale mediante voto elettronico o con l'uso di carte telematiche.

A tal fine i soggetti indicati alle lettere b) e c) dell'art. 39 dello Statuto vengono ammessi alla consultazione previa autocertificazione dello svolgimento di attività lavorative o di studio nel Comune di Rimini.

Il responsabile del procedimento, terminata l'operazione di acquisizione dei dati al centro elettronico di elaborazione, ne trascrive l'esito su supporto cartaceo, controfirmandolo con il funzionario del centro e ne dà immediata comunicazione al Sindaco.

In caso di consultazioni con scheda, quest'ultima, contenente il quesito, viene inviata alla popolazione presso la residenza o il domicilio.

A tal fine i soggetti indicati alle lettere b) e c) dell'art. 39 dello Statuto possono chiedere agli uffici comunali, previa autocertificazione di cui al comma che precede, la scheda per partecipare alla consultazione.

La scheda contiene l'indicazione del termine e del luogo ove consegnarla.

La stessa viene inserita in un'urna per garantirne la segretezza.

La persona consultata appone la propria sottoscrizione in apposito elenco degli aventi diritto al voto.

Le operazioni di scrutinio iniziano alle ore 8:00 del giorno successivo alla consultazione, alla presenza del responsabile del procedimento, che svolge le funzioni di presidente, e di almeno due scrutatori, e si concludono entro la giornata, con la redazione di apposito verbale.

A conclusione dello spoglio, il responsabile del procedimento comunica immediatamente al Sindaco l'esito della consultazione promossa.

Art . 6 - Proclamazione dei risultati

Del risultato della consultazione viene data immediata ed ampia pubblicità da parte del Sindaco. Entro sette giorni dall'acquisizione dei risultati, il Sindaco chiede la convocazione del Consiglio comunale per l'esame dei risultati ai fini dell'attività politico-amministrativa.

Il Presidente del Consiglio procede alla convocazione nei successivi venti giorni, iscrivendo l'argomento al primo punto dell'Ordine del Giorno.

L'utilizzazione dei risultati della consultazione è rimessa, sotto ogni aspetto, all'apprezzamento ed alle valutazioni discrezionali del Consiglio comunale.

ART . 7 - Altre forme di consultazione

Resta ferma la possibilità per l'Amministrazione comunale, di consultare la popolazione o parte di essa con sistemi informali quali audizioni, questionari, sondaggi: a tal fine il Sindaco, nelle forme più opportune, ne renderà note le caratteristiche e le modalità tecniche.

ART . 8 Consultazioni nei Consigli Circostrizionali

I Consigli circostrizionali nell'indire, ai sensi dell'art. 41, comma 3° dello Statuto, la consultazione della popolazione del quartiere – o parte di esso – su questioni che la riguardano, ne determinano, oltre all'oggetto, le modalità e i termini.